Codice A1618A

D.D. 24 aprile 2023, n. 297

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Società Agricola Semplice "Cip Energy" (P.IVA 03562820047) - Interventi selvicolturali in Comune di Busca, località Parou (Valmala) - Istanza n. 72072/2023.



ATTO DD 297/A1618A/2023

DEL 24/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Società Agricola Semplice "Cip Energy" (P.IVA 03562820047) - Interventi selvicolturali in Comune di Busca, località Parou (Valmala) – Istanza n. 72072/2023.

VISTO il D.Lgs. 34/2018;

VISTA la L.R. 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 72072/2023 presentata al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla ditta Società Agricola Semplice "Cip Energy", in data 10/02/2023, assunta al Protocollo n. 19527;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 20/04/2023, nel quale si esprime parere favorevole con prescrizioni all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Dato atto altresì che il procedimento non si è concluso nei termini previsti per motivi in parte connessi alla riorganizzazione delle strutture regionali, secondo quanto disposto con la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la ditta Società Agricola Semplice "Cip Energy" (P.IVA 03562820047), nella persona della rappresentante legale Sig.ra Monge Roffarello Manuela, all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Busca, Parou (Valmala), così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- 1) le superfici di intervento sono individuate catastalmente in Comune di Busca (Sez. Cens. A), Foglio 4, Particelle 45 .- 47 435 55 53 54 436 434 56 438 60 432 433 57 58 59 437 431 364 439 441 35 38 440 243 36 63 37 245 442 443 71 241 128, per una superficie totale pari a 4,5020 ha;
- 2) il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 4,5020, interessata da Rimboschimenti del piano montano a prevalenza di conifere con latifoglie codominanti e con variante ad Abete rosso (RI20X RI20A RI20D), governati ad altofusto, con presenza di Acero, Frassino e Betulla;
- 3) eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- 4) si approva la deroga all'assegno al taglio, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 8 Regolamento forestale vigente;
- 5) si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento, che risulta pari a 1.651 mc (ca. 14.855 q.li); tale valore è indicativo in quanto dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
- 6) non potranno essere in ogni caso tagliate piante diverse dalle conifere costituenti il rimboschimento, nonché dalle piante morte in piedi;
- 7) si prescrive il rilascio a tempo indeterminato di una pianta morta ed una viva ogni 0,5 ha, al fine di conservare la biodiversità, secondo le indicazioni del piedilista;
- 8) <u>per quanto possibile</u>, i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire anche la protezione dei versanti da eventuali forme di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- 9) il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- 10) <u>compatibilmente con le finalità dell'intervento</u>, particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- 11) uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee

di esbosco – qualora previste - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;

- 12) durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- 13) come peraltro previsto in progetto, si prescrive che <u>ad ultimazione dei lavori di esbosco, si provveda ad effettuare, un sopralluogo congiunto per valutare le condizioni della rinnovazione in quantità ed in qualità ed analizzare le aree carenti in cui si dovrà invece intervenire con rinfoltimenti;</u>
- 14) se, più in generale, durante l'esecuzione dei lavori dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato ed acquisire la necessaria autorizzazione;
- 15) ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;
- 16) a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):
- 1) alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
- 2) In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
- 2a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
- 2b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innesco di fenomeni di erosione;
- 3) per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
- 3a) chiusura e protezione degli accessi;
- 3b) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza;
- 17) relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
- 18) per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- 19) dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- 20) i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);

21) entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)

Firmato digitalmente da Franco Brignolo